



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 17845 del 27/02/2014

Pratica Condono Edilizio n.205/95
Prot. n. 3165 del 14/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 38 / 2014 (ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, in ditta Bonanno Alfio nato a Biancavilla il 16/05/1960, ed ivi residente in via Leonardo Da Vinci n.39, nella qualità di figlio dei proprietari, introitata al protocollo generale al n.3165 del 14/02/1995, pratica n. 205/95, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, relativa alla sopraelevazione su un piano terra esistente, di un secondo piano adibito a civile abitazione, facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra, primo e secondo) per il primo piano è stata presentata istanza di sanatoria n. 206/95, sito in Biancavilla via Leonardo Da Vinci n. 39;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché l'atto di compravendita del 25/01/1995 rogato dal Notaio Dott. Michele Guzzardi reg. al n. 2732 dal quale si evince che i proprietari sono i sigg. Bonanno Antonino nato a Catania il 09/08/1939 e Palermo Giuseppa nata a Biancavilla il 14/07/1932, coniugi;
- **Visto** l'atto di donazione del 29/09/2014 rogato dal Notaio Dott. Emanuele Magnano San Lio registrato a Catania il 16/10/1996 al n. 9134 con il quale i coniugi Bonanno Antonino e Palermo Giuseppa sopra generalizzati donano al proprio figlio Bonanno Alfio un'abitazione sita in Biancavilla via Leonardo da Vinci n. 39, posta al al secondo piano riportata al N. C. E.U. al F. .40 part.4554 – 4555 (graffate), sub.3 cat. A/3 Piano 2°;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/95;
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 20/06/2014 con la quale il Sig. Bonanno Alfio dichiara che i lavori di costruzione del secondo piano del fabbricato sito in via Leonardo da Vinci sono stati iniziati a Febbraio del 1984 e completati a Gennaio del 1985;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 20/06/2014 con la quale il sig. Bonanno Alfio dichiara di non avere di carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20/06/2014 del Sig. Bonanno Alfio il quale dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.136), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 20/06/2014, con la quale il geom Corsaro Placido dichiara "che il piano terra del fabbricato per civile abitazione sito in via Leonardo da Vinci di proprietà del Sig. Bonanno Antonino, è stato costruito antecedente all'anno 1942";
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oblazione la somma di €.620,09, compresi interessi legali, così come da rideterminazione del Funzionario Responsabile del 20/02/2014 protocollo n. 4105;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori la somma di €.835,11, compresi interessi come per legge, rispetto ad una somma di €. 417,60 così come da ridetermina del Funzionario Responsabile, sopra citata ;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area P.O.- del 17/06/2013 "Parere favorevole al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica di Adrano;
- **Visto** il parere reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: in data 18/04/2014 "Sfavorevole perché contrasta il R.E.C., fatte salve le deroghe di cui all'art. 26 L.R.37/85";
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto in data 20/07/2009 dall'Ing. Dott.Pietro Cantarella iscritto all'ordine degli Ing. della Provincia di Catania al n.1822 depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 23/07/2014 prot. n. 26621;
- **Vista** l'autorizzazione prot. n. 7945 del 29/05/2014, allo scarico fognario con recapito in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile sito in via L. da Vinci n. 39 per il piano secondo adibito a civile abitazione;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che le opere abusive adibite civile abitazione hanno una superficie complessiva, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, pari a mq. 74,40 (S.U.A mq.72,00 + S.N.R. mq.4,00 X 0,6 = mq. 2,40), ed un volume pari a mc.288,00;
- **Visto** l'Atto Unilaterale d'Obbligo o Convenzione stipulato in data 01/08//2013 registrato a Catania il 08/08/2013 al 15358/1T, trascritto all'Agenzia Del Territorio di Catania servizio pubblicità immobiliare il 09/08/2013 al n.44106 Reg. Generale e n.358945 Reg. Particolare, redatto ai sensi dell'art. 34 della legge 28/12/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e art. 3 Legge 68/88, avente durata di anni 25 (venticinque) dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo, con il quale il Sig. Bonanno Alfio sopra generalizzato, dichiara che l'immobile distinto in catasto al F.40 part.2554 - 2555 (graffate) sub. 3 piano secondo (appartamento) è adibito a sua prima abitazione e di applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nello stesso atto Unilaterale d'Obbligo;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 10 agosto 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad abitazione;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dell'area di rispetto cimiteriale del P.R.G. vigente;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;


RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n.724 al Sig. Bonanno Alfio(c.f.:BNN LFA 60E16 A841Q) nato a Biancavilla il 16/05/1960, residente a Biancavilla via Leonardo da Vinci n. 39, nella qualità di proprietario, LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA, relativa alla sopraelevazione su un piano terra esistente, di un secondo piano adibito a civile abitazione, facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra, primo e secondo) per il primo piano è stata presentata istanza di sanatoria n. 206/95, sito in Biancavilla via Leonardo Da Vinci n. 39, distinta al N.C.E.U. al F. 40 part. 4554 - 4555 (graffate), sub.3 cat. A/3 Piano 2°; in conformità alla documentazione prodotta nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo** di applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nell'atto Unilaterale d'Obbligo
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- **Nessuna** modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- **Restano** salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- **E' prescritta** l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li

27 AGO 2014



IL RESPONSABILE DELLA 5° AREA TECNICA.
(Dott. Ing. Placido Mancari)